



**CONVENZIONE
TRA IL TRIBUNALE DI SAVONA, IL COMUNE DI SAVONA, L'ATA S.p.A.
e L'ACI DI SAVONA**

TRA

Il Comune di Savona C.F. 00175270099 che interviene al presente atto, nelle persone del Dott. Igor ALOI, nato a Savona il 21/07/1960, Dirigente del Corpo Polizia Municipale e di Protezione Civile per la Gestione delle Emergenze, del Dott. Walter ZILIANI nato a Savona il 21/12/57, in qualità di Dirigente del Settore Politiche Sociali ed Educative, dell'Ing. Marco DELFINO, nato a Cecina (LT) il 6 agosto 1966, Dirigente del Settore Qualità Urbane, nonché della Dott.ssa Marta SPERATI nata a Savona il 19 ottobre 1965, in qualità di Dirigente del Settore Cultura e Attività Produttive, tutti domiciliati per la carica in C.so Italia, in forza del disposto dell'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267, dell'atto deliberativo di G.C. n° 192 del 17 settembre 2013, con la quale veniva approvata la convenzione ad esso allegata, fra gli stessi soggetti in intestazione, e successivamente siglata da tutti gli intervenuti il 19 marzo 2014, nonché dell'atto liberativo n° 232 del 22/10/14 con il quale viene integrata la predetta convezione, alla luce della novella di cui all'art. 3 della legge 28 aprile 2014 n° 67 che ha introdotto, nei casi specifici e nelle modalità ivi previste, la possibilità di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato che, in caso di esito positivo, comporta l'estinzione del reato,

E

Il Tribunale di Savona C.F. 80015700091 che interviene al presente atto nella persona del Dott.ssa Caterina FIUMANO', delegata dal Presidente del Tribunale di Savona con sede in Piazza Barili n. 1, su delega del Ministro della Giustizia,

E

L'ATA S.p.A. C.F. 01164640094 che interviene al presente atto nella persona della Dott.ssa Sara VAGGI nata a Savona il 25 febbraio 1966, quale Presidente pro-tempore della predetta società,

E

L'ACI di Savona C.F. 00112020094 che interviene al presente atto nella persona del Dott. Umberto ROSSI, quale Direttore in virtù della delega del Commissario Straordinario pro - tempore della predetto Club, conferita con delibera del 23 ottobre 2013, n. 17

Il giorno..... 6 (sen) del mese di novembre anno 2014

PREMESSO CHE:

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

- gli articoli 52 e 54, del D. Lgs. 274/2000, consentono al Giudice di pace di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità su richiesta dell'imputato, consistente nella presentazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'articolo 33 comma 1° lett. d) della legge 29 luglio 2010, n° 210, ha riformato l'articolo 186 del Codice della Strada avente ad oggetto: "Guida sotto l'influenza dell'alcool " e l'articolo 187 avente ad oggetto: " Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, nei quali si stabilisce che il Giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale, se non vi é opposizione dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui agli articoli 52 e 54 del decreto legislativo n° 274 del 2000; ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 186 per lavoro di pubblica utilità si intende quale prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri di lotta alle dipendenze;
- l'art. 3 della legge 28 aprile 2014 n° 67 ha introdotto, nei casi specifici e nelle modalità ivi previste, la possibilità di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato che, in caso di esito positivo, comporta l'estinzione del reato. In particolare, ai sensi dell'art.168 bis del Codice Penale introdotto dalla legge sopra indicata, *"nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova e' inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione e' svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108"*;
- articolo 224 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285 (codice della strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 numero 102 prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità richiamando il decr.leg.vo 274 del 2000;
- l'articolo 73 c. 5 bis e ter del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 prevede che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- l'articolo 165 codice penale prevede che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;
- l'attività non retribuita a favore delle collettività è svolta sulla base delle convenzioni da stipulare con il Ministero dei Giustizia, o su delega di quest'ultimo dal Presidente

del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti e le organizzazioni indicati all'articolo 1 comma 1 del predetto decreto;

- ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 186 per lavoro di pubblica utilità si intende quale prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri di lotta alle dipendenze;
- l'articolo 2 comma 1° del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001, emanato a norma degli articoli 52 e 54 comma 6° del Decreto Legislativo 275/2000, stabilisce che l'attività non retribuita a favore delle collettività é svolta sulla base delle convenzioni da stipulare con il Ministero dei Giustizia, o su delega di quest'ultimo dal Presidente del Tribunale nel cui circondario, sono presenti le amministrazioni, gli Enti e le organizzazioni indicati all'articolo 1 comma 1 del predetto decreto;
- il Comune di Savona, l'ATA S.p.A. e l'ACI rientrano tra gli Enti presso i quali si può svolgere attività di pubblica utilità;

**TUTTO CIO' PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1
Oggetto della convenzione**

1. La presente convenzione ha per oggetto l'attività non retribuita a favore della collettività, presso il Comune e presso Enti, Società e Organizzazioni di assistenza Sociale e di volontariato di cui alla premessa.

**Articolo 2
Attività da svolgere**

1. Per i fini di cui alla presente convenzione il Comune di Savona, l'ATA S.p.A. e l'ACI si impegnano, ognuno per la parte di sua competenza, ad accogliere presso le loro strutture, o servizi da loro gestiti direttamente, persone per lo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività **per il periodo temporale di cui alla presente convenzione.**

2. Il Comune, l'ATA S.p.A. e l'ACI individuano, in via esemplificativa, ognuno per quanto di rispettiva spettanza le seguenti prestazioni di pubblica utilità che possono essere svolte presso le proprie strutture, o presso loro società convenzionate o da questi appositamente incaricate, riservandosi di valutare eventuali specifiche professionalità del condannato, di norma cercando di privilegiare le attività legate al tema della sicurezza stradale, dell'assistenza ai cittadini e del mantenimento del decoro urbano:

- 1) attività legate alla sicurezza stradale ed all'educazione stradale svolte direttamente dalle strutture comunali o da esse coordinate, quali: a) accompagnamento bambini scuole elementari sui percorsi casa-scuola e viceversa mediante il servizio denominato "Piedibus"; b) servizio assistenza ingresso uscita alunni scuole elementari e medie inferiori; c) altre attività legate alla sicurezza stradale;
- 2) attività di supporto alle squadre degli operai del Comune e dell'ATA S.p.A., società pubblica incaricata della manutenzione delle aree verdi ed in parte delle rete stradale comunale, impegnati nella tutela del decoro del patrimonio pubblico comunale e nella lotta al degrado, quali attività di ripristino, riordino, recupero conservativo dell'arredo urbano, pulizia aree verdi, pulizia giardini, manutenzione segnaletica stradale verticale, ecc.;
- 3) attività di supporto nel campo della sicurezza e presidio del territorio, quali sorveglianza giardini, parchi urbani, fortezza "Priamar", ivi compresa l'attività di apertura chiusura accessi ove necessario;
- 4) attività prettamente manuali nell'ambito dei servizi sociali ed assistenziali gestiti direttamente dall'omonimo settore o da soggetti connessi convenzionati;

- 5) appoggio e collaborazione logistica, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per manifestazioni turistiche, sportive, culturali, ecclesiastiche, attinenti ad aspetti di valorizzazione ambientale, rurale e di protezione civile, per particolari esigenze di pulizia e sistemazione di aree interessate da dette manifestazioni non ricomprese nelle attribuzioni dell'azienda di tutela ambientale, **o per attività a tutela del patrimonio artistico, storico od architettonico dei beni mobili ed immobili dell'amministrazione Comunale;**
- 6) supporto alle squadre **degli operai comunali per attività manutentiva di beni di proprietà dell'Ente, ivi compresa la manutenzione ordinaria delle strade comunali e vicinali aventi particolare funzione tagliafuoco o per attività** connesse alla prevenzione del rischio idrogeologico;
- 7) attività di recupero autovetture attraverso i servizi resi dal soccorso stradale del ACI;
- 8) assistenza per piccole attività di supporto ai corsi di guida sicura, gestiti dall'ACI o da società di settore ad esso convenzionate.

3. Le attività di cui ai punti precedenti verranno svolte presso le strutture o aree/zone facenti capo, al Corpo della Polizia Municipale, al Settore Qualità e Dotazioni Urbane e al Settore Politiche Sociali ed Educative del Comune di Savona ed alle Associazioni ad esso convenzionate, all'ATA S.p.A., nonché all'ACI di Savona.

Articolo 3 Valutazione richieste

1. Le richieste **dell'indagato / dell'imputato / del condannato** formeranno oggetto di previa verifica da parte di apposito gruppo di lavoro intersettoriale, che procederà a valutare, in primo luogo, la situazione professionale e personale del **richiedente**, attraverso un preventivo colloquio ed esame del casellario giudiziale e, quindi, procederà ad esaminare le concrete possibilità di inserimento presso le strutture dell'Ente Comune, di ATA S.p.A. o quella dell'ACI così come sopra individuate.

2. In caso di decisione favorevole l'ente si impegna di inserire nell'attività di pubblica utilità il richiedente nei termini indicati nel decreto penale/sentenza/ordinanza **e comunque non inferiori a due mesi.**

3. Il coordinamento del gruppo è demandato al Corpo della Polizia Municipale.

Articolo 4 Modalità di svolgimento e trattamento

1. L'articolazione oraria delle attività di cui al precedente articolo 2 saranno concordate tra il Dirigente responsabile del Settore coinvolto, dell'ATA o dal Dirigente dell'ACI e **l'indagato/imputato/condannato** nel rispetto delle esigenze della struttura di riferimento.

2. **L'attività non retribuita di cui al comma 1°, in favore della collettività, sarà svolta dagli indagati/ imputati/ condannati in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna o nel decreto penale, nella quale il giudice indicherà il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità; la durata giornaliera non potrà essere comunque superiore alle ore 8 (otto) giornaliere.**

3. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Amministrazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure a tutelare l'integrità fisica e morale **degli indagati/imputati/condannati**, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente convenzione.

4. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il soggetto ospitato sarà seguito da un tutor "aziendale", il cui nominativo sarà debitamente comunicato al Tribunale di Savona. Il condannato dovrà attestare la sua presenza firmando in entrata ed in uscita il registro delle presenze; per l'indagato/imputato/condannato ospitato, in base alla presente convenzione, verrà predisposta una relazione che documenti l'adempimento della prestazione.

5. In ogni caso l'attività non potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Articolo 5

Oneri a carico degli enti ospitanti e divieto di retribuzione

1. L'Amministrazione ospitante si impegna all'assicurazione degli indagati/imputati/condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile terzi; detti oneri, preventivamente quantificati, in base alla durata del lavoro ed alla tipologia dello stesso, saranno posti a carico del condannato e rimborsati dallo stesso all'amministrazione ospitante (Comune, ATA, ACI).

2. L'applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro sarà conseguente ai contenuti dell'attività individuata a cura della struttura ospitante.

3. E' fatto divieto all'Amministrazione ospitante di corrispondere **agli indagati/imputati/condannati** una retribuzione, sotto qualsiasi forma, per l'attività svolta.

Articolo 6

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni - Verifiche

1. Il Comune di Savona individua nei Dirigenti, responsabili delle strutture organizzative presso cui verrà svolta la prestazione, le persone incaricate di coordinare e supervisionare l'attività prestata **dagli indagati/imputati/condannati**, nonché di individuare le specifiche modalità operative nel rispetto delle indicazioni di cui **al provvedimento del giudice**.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1° del presente articolo i Dirigenti potranno avvalersi di propri collaboratori all'uopo delegati.

3. I Dirigenti responsabili, anche attraverso i funzionari delegati, provvederanno a redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che attesti l'assolvimento degli obblighi previsti **da comunicare al Tribunale di Savona - con email all'indirizzo cancelleria.gipgup.tribunale.savona@giustizia.it e per tutti gli altri anche, all'UEPE di Genova Viale Brigate Partigiane n. 92 all'indirizzo uepe.genova@giustia.it**.

4. Il Comune di Savona, per il tramite del Comando della Polizia Municipale, si impegna a comunicare via email al Tribunale di Savona le eventuali violazioni degli obblighi del condannato o le eventuali problematiche che dovessero sorgere durante l'espletamento dell'attività da parte degli indagati/imputati/condannati, nonché, per i soli procedimenti per i reati di cui agli artt.186 e 187 C.d.S. anche all'Autorità di Pubblica Sicurezza indicata nel provvedimento del giudice; e per tutti gli altri procedimenti **anche** all'UEPE.

5. L'ACI, l'ATA S.p.A. provvederanno agli stessi adempimenti di cui ai commi precedenti e per quanto previsto al comma 4° del presente articolo vi ottemperano attraverso il Comune di Savona.

Articolo 7

Durata e decorrenza della convenzione

1. La presente convenzione avrà durata di anni 1 a decorrere dalla data della stipula e potrà essere automaticamente rinnovata per uguale periodo ove non intervenga disdetta da una delle parti contraenti.

2. La disdetta, di cui al precedente comma, dovrà avvenire per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di almeno sei mesi dalla scadenza convenzionale.

Articolo 8

Trattamento dati

1. I dati personali verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, nonché nel rispetto e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 9
Norma di rinvio/Registrazione


1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione spiegano i propri effetti le norme del codice civile e le leggi che disciplinano la materia oggetto della presente convenzione.

2. Le parti concordano di richiedere l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella B del D.P.R. 642/1972.

3. La presente Convenzione dovrà essere depositata presso la cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati.

Data 6/11/14

Per il Tribunale di Savona


12/11/14 

Per il Comune di Savona

DIRIGENTE COMANDANTE
(Dot. Igor ALON)


**SETTORE POLITICHE
SOCIALI ED EDUCATIVE**
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dot. Walter ZILIANI


Il Dirigente
Dot. Arch. Marta Sperati



Per l'ATA SpA

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
QUALITA' E DOTAZIONI URBANE**
(ING. MARCO D'ALFINO)

 7/11/14

 7/11/14

Per l'ACI di Savona

AUTOMOBILE CLUB SAVONA

Via Guidobono, 23
17100 SAVONA
C.F. e P.IVA: 00112020094
e-mail: autoclubsv@libero.it

IL DIRETTORE

di Umberto Rossi

